AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

418 / 2024 del 01/10/2024

***Oggetto*: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E IL POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA (DEIB) IN MATERIA DI USO DELLE TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE.**

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AREU E IL POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA (DEIB) IN MATERIA DI USO DELLE TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO, altresì che il Politecnico di Milano è un ente pubblico che ha tra i propri fini primari l'elaborazione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società. Esso può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;

CONSIDERATO che AREU e il Politecnico di Milano collaborano sin dal 2014 mediante stipula di accordi quadro al fine di:

- contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso il Politecnico;
- contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica nei campi di propria competenza e a mantenere un elevato livello culturale del proprio personale;
- favorire il loro aggiornamento professionale attraverso opportune collaborazioni;

RILEVATO che AREU e il Politecnico di Milano hanno rinnovato l'accordo quadro, approvato con delibera AREU n. 123 del 21.03.2024, il quale persegue, tra gli altri, l'obiettivo di "contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all'innovazione tecnologica nei campi di propria competenza";

PREMESSO che:

- il Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria ha acquisito competenze avanzate nel campo della visione computerizzata e, in particolare, nello sviluppo delle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale applicate alla interpretazione delle immagini;
- con delibera AREU n. 391/2024 è stato prorogato l'accordo di collaborazione tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 tra AREU e il Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB), sino al 21.07.2026;

CONSIDERATO che:

- AREU, per lo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo e ostile nel territorio della Regione Lombardia, garantita tramite il servizio di Elisoccorso, si avvale della collaborazione del CNSAS Lombardo, il quale dispone di un'ampia base di volontari qualificati, nonché di tecnici e figure professionali specialistiche previste dalla Legge n. 74/2001;
- AREU e il Politecnico di Milano intendono rinnovare la collaborazione, già avviata nel 2022 con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione tra AREU e il Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria (DEIB) in materia di uso delle tecnologie di intelligenza artificiale – approvato con delibera AREU n. 359/2022 - finalizzata a sviluppare iniziative congiunte in materia di uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale in grado di individuare autonomamente, dalle immagini riprese da droni durante le attività S.A.R.(search and rescue) eseguite tramite il Servizio di Elisoccorso Regionale, elementi riconducibili a figure umane e/o alle loro attrezzature, al fine di incrementare le probabilità di successo nell'individuazione delle persone disperse in ambiente impervio;

ATTESO che, a seguito di intercorsa corrispondenza tra le Parti, note prot. AREU n. 21856 del 02.08.2024, n. 23758 del 29.08.2024, è stato condiviso l'accordo di collaborazione allegato al presente provvedimento;
DATO ATTO che l'accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 20.03.2027, sono fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 30.06.2024 e fino all'entrata in vigore del presente accordo, al fine di garantire continuità all'attività;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che l'accordo di collaborazione non comporterà la corresponsione di oneri economici tra le Parti stesse, provvedendo ciascuna con proprie risorse alle attività ivi previste e a proprio carico.

RILEVATO che l'art. 15 della Legge 241/1990 s.m.i prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RITENUTO pertanto utile, sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza e tutela del pubblico interesse, sottoscrivere l' accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria finalizzato a migliorare lo svolgimento dell'attività di ricerca per lo sviluppo e la sperimentazione di modelli di Intelligenza Artificiale nella identificazione automatica sulle immagini riprese da droni durante le attività S.A.R.(search and rescue) eseguite tramite il Servizio di Elisoccorso Regionale;

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare e di procedere alla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano (Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria) finalizzato a migliorare lo svolgimento dell'attività di ricerca per lo sviluppo e la sperimentazione di modelli di Intelligenza Artificiale per il Servizio di Elisoccorso Regionale, il cui testo è allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'accordo è efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al 20.03.2027, sono fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 30/06/2024 e fino all'entrata in vigore del presente accordo, al fine di garantire continuità all'attività;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, C.F. e P. Iva 11513540960, con sede legale in Milano, Viale Monza 223, sede Uffici Amministrativi in Milano Via Alfredo Campanini, 6 PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it, rappresentata dal legale rappresentante *pro tempore* Dott. Massimo Lombardo (nel seguito, "**AREU**")

E

Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria, C.F. 80057930150, P. IVA 04376620151, con sede in Piazza Leonardo da Vinci n° 32, c.a.p. 20133 Milano, PEC: pecdeib@cert.polimi.it, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Sergio Matteo Savaresi, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento per prestazioni conto terzi - Modifiche Decreto n. 3787 - Prot. n. 72253 - 30 aprile 2021 – Ripubblicazione (nel seguito, "**DEIB**")

Nel seguito congiuntamente le "**Parti**"

PREMESSO CHE

- i soggetti pubblici promuovono la ricerca scientifica e tecnica, in relazione a quanto stabilito dall'art. 9 della Costituzione italiana, coordinandosi tra loro per il perseguimento dei rispettivi fini istituzionali e creando proficui meccanismi pubblico-pubblico;
- la creazione di sinergie tra pubbliche amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per le Parti, perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti a ciascuna dalla legge;
- Il Politecnico di Milano è un ente pubblico che ha tra i propri fini primari l'elaborazione del sapere scientifico mediante il libero esercizio della ricerca al servizio della società. Esso può stipulare accordi di collaborazione con altri enti pubblici per lo svolgimento di attività istituzionali d'interesse comune;

- il Politecnico favorisce lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e il trasferimento scientifico e tecnologico e valorizza i risultati della ricerca scientifica;
- AREU ha quale scopo istituzionale il garantire, ex art. 16 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i, le seguenti attività e funzioni nell'ambito delle quali può promuovere e sostenere anche la ricerca multidisciplinare:
    - programmazione e controllo, nell'ambito dei LEA, in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti;
    - coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera;
    - programmazione e controllo del Servizio NUE 112;
    - coordinamento:
        - delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
        - logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
        - dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione;
        - delle centrali operative integrate per la continuità assistenziale.
- In attuazione a quanto sopra AREU, in particolare, per lo svolgimento dell'attività di soccorso sanitario in ambiente montano, ipogeo e ostile nel territorio della Regione Lombardia, garantita tramite il servizio di Elisoccorso, si avvale della collaborazione del CNSAS Lombardo, il quale dispone di un'ampia base di volontari qualificati, nonché di tecnici e figure professionali specialistiche previste dalla Legge n. 74/2001;
- in data 29.03.2024 AREU e Politecnico di Milano hanno stipulato una convenzione quadro di durata triennale, applicabile a tutti i dipartimenti del Politecnico di

Copia informatica per consultazione

Milano, con l'obiettivo, tra le altre cose, anche di "*contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti a innovazione tecnologica nei campi di propria competenza*";

- il Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria - ha acquisito competenze avanzate nel campo della visione computerizzata e, in particolare, nello sviluppo delle tecnologie dell'Intelligenza Artificiale applicate alla interpretazione delle immagini;
- le Parti intendono instaurare una collaborazione finalizzata a sviluppare iniziative congiunte in materia di uso delle tecnologie di Intelligenza Artificiale in grado di individuare autonomamente dalle immagini riprese da droni durante le attività S.A.R.(search and rescue) eseguite tramite il Servizio di Elisoccorso Regionale, elementi riconducibili a figure umane e/o alle loro attrezzature, al fine di incrementare le probabilità di successo nell'individuazione delle persone disperse in ambiente impervio;l'art. 15 della Legge 241/1990 s.m.i prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Tale accordo tra amministrazioni pubbliche non rientra nell'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (così come previsto dall'art. 135 del d.lgs. n. 36/2023) in quanto i benefici e i risultati connessi ai servizi di ricerca e sviluppo saranno impiegati dalle Parti in egual misura e poiché ciascuna Parte provvederà con proprie risorse alle attività ivi previste e a proprio carico;
-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Copia informatica per consultazione

2. – Oggetto

AREU e Politecnico di Milano per il raggiungimento delle rispettive finalità istituzionali intendono sottoscrivere il presente accordo di collaborazione finalizzato a migliorare lo svolgimento dell'attività di ricerca avente a oggetto lo sviluppo e la sperimentazione di modelli di Intelligenza Artificiale nella identificazione automatica sulle immagini, riprese da droni durante le attività S.A.R.(search and rescue) eseguite tramite il Servizio di Elisoccorso Regionale, di elementi riconducibili a figure umane e/o alle loro attrezzature, al fine di incrementare le probabilità di successo nell'individuazione delle persone disperse in ambiente impervio.

Tale collaborazione si svilupperà attraverso attività di ricerca, sperimentazione, condivisione di dati, informazioni e risorse strumentali e realizzazione di momenti formativi.

3. Luogo di svolgimento

Il programma di ricerca descritto al precedente art. 2 sarà svolto, per quanto di competenza del DEIB, presso il Politecnico di Milano e per quanto di competenza di AREU, presso la propria sede Centrale ovvero una delle sedi della stessa.

Sono inoltre previste eventuali attività di simulazioni in ambienti esterni condotte da AREU che coinvolgeranno anche personale del DEIB, in particolare studenti (tesisti di master e dottorandi). A tal fine AREU fornirà a DEIB i dettagli dei rischi connessi e dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari, e DEIB provvederà ad espletare tutte le procedure conseguenti.

4. Durata dell'Accordo

Le Parti concordano che l'Accordo sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata fino al .. 20.03.2027, sono fatti salvi gli eventuali rapporti intercorsi a far data dal 30/06/2024 e fino all'entrata in vigore del presente accordo, al fine di garantire continuità all'attività disciplinata al precedente articolo 2.

Copia informatica per consultazione

È escluso il rinnovo tacito dell'Accordo. Il rinnovo dell'Accordo, per un periodo di pari o di diversa durata, può essere chiesto via PEC entro due mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 30 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo con preavviso scritto di almeno 30 gg all'altra Parte.

In caso di recesso e di risoluzione consensuale le Parti concordano di portare a conclusione le attività in corso, salvo quanto diversamente stabilito negli stessi.

5. Non onerosità dell'Accordo

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo, così come il successivo specifico piano di lavoro attuativo, non comporterà la corresponsione di oneri economici tra le Parti stesse.

Ciascuna Parte provvederà con proprie risorse alle attività ivi previste e a proprio carico.

6. Referenti scientifici delle Parti

Le Parti individuano i seguenti referenti, che saranno responsabili dell'esecuzione delle attività:

- AREU: Dott. Angelo Giupponi
- DEIB: Prof. Piero Fraternali

I Referenti scientifici hanno il compito di redigere all'avvio dell'Accordo un Piano di Lavoro e Attività congiunto, di monitorarne lo stato di avanzamento e di aggiornarlo.

L'eventuale sostituzione di un referente dovrà essere comunicata per iscritto.

9 Proprietà intellettuale

I risultati delle attività di ricerca e le elaborazioni resteranno di proprietà della parte

Copia informatica per consultazione

che li ha generati e potranno essere liberamente utilizzati dall'altra parte anche successivamente allo scadere del presente accordo, fatto salvo il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i contraenti.

L'eventuale possibilità di presentare domanda di brevetto dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

10 Riservatezza

Per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni, fornite in forma tangibile (scritta, grafica, visiva, su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma tangibile), tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole, conoscenze, ritrovati, brevettati o brevettabili, know-how e, in genere, qualsiasi notizia di natura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, di titolarità di una Parte e comunicate all'altra per l'esecuzione del presente accordo, per iscritto o trasmesse fisicamente in forme che portino la specifica dicitura "confidenziale".

Qualora siano trasmesse oralmente, dovranno essere riassunte e indicate come riservate/confidenziali, antecedentemente alla loro trasmissione ovvero con successiva comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla loro rivelazione.

AREU è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dal DEIB per quanto riguarda le Informazioni Confidenziali ricevute dal DEIB. Il DEIB, analogamente, osserverà il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da AREU per quanto riguarda Informazioni Confidenziali ricevute

Copia informatica per consultazione

da AREU in virtu' del presente contratto.

In particolare, le Parti si impegnano a:

a) mantenere segrete e a non rivelare a terzi le Informazioni Confidenziali;

b) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo;

c) non copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni Confidenziali;

d) non depositare domande di privative industriali aventi ad oggetto le Informazioni Confidenziali;

e) limitare la diffusione delle Informazioni Confidenziali all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti i cui incarichi giustifichino la conoscenza di tali Informazioni Confidenziali e purché legati da vincoli di riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente accordo.

Le obbligazioni di riservatezza e confidenzialità qui stabilite non si applicano alle informazioni che:

a) siano già di pubblico dominio e/o appartenenti allo stato dell'arte prima o al momento in cui vengono comunicate a Parte ricevente;

b) diventino di pubblico dominio dopo essere state comunicate a Parte ricevente, per fatto ad essa non imputabile;

c) siano state acquisite senza vincoli di segretezza da terzi;

d) con riferimento al DEIB, siano state sviluppate indipendentemente dal personale del Politecnico di Milano che non ha avuto accesso alle Informazioni Confidenziali.

Tali obblighi di riservatezza cesseranno dopo 3 (tre) anni dal termine del contratto.

Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla

Copia informatica per consultazione

violazione delle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Le Parti concordano sin d'ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla violazione delle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore a 10.000 (diecimila/00) Euro.

11 Divulgazione dei risultati

Per quanto riguarda i risultati che non siano, ai sensi del precedente Art. 10, sottoposti ad espressa riservatezza il Politecnico potrà, previo consenso scritto di AREU, comunicare a Terzi tali risultati, ovvero pubblicare gli stessi.

AREU, nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati che non siano, ai sensi del precedente Art. 10, sottoposti a espressa riservatezza, si impegna a citare espressamente il Politecnico. Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari. L'uso dei loghi delle Parti deve essere preventivamente sottoposto ad autorizzazione scritta della Parte proprietaria del logo stesso.

12 Sicurezza dei luoghi delle attività e del Personale.

Vengono qui richiamati (e si intendono integralmente trascritti) gli artt. 7 e 8 della convenzione stipulata tra AREU e Politecnico di Milano citata nelle premesse.

13 Controversie

Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo. In caso contrario le Parti indicano il Foro di Milano quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo.

14 Modifiche ed integrazioni dell'Accordo

Copia informatica per consultazione

L'accordo contiene la complessiva volontà delle Parti in merito all'oggetto dello stesso e sostituisce e supera, integralmente e a qualsiasi effetto, ogni precedente accordo, anche verbale, tra le stesse intercorso, fatta eccezione per l'accordo quadro indicato in premessa.

Nessuna modifica o integrazione del presente Accordo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.

15 Rapporti fra le Parti

Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione o joint venture tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l'attività di collaborazione sopra specificata tra le Parti stesse.

In nessun caso ciascuna Parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell'altra Parte.

16 Tutela dei dati personali

le Parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, autonome titolari del trattamento, dichiarano di essere state reciprocamente informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo stesso, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'Accordo. Tali dati potranno inoltre essere trattati per fini statistici, esclusivamente in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Copia informatica per consultazione

Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è la Società come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per il Politecnico il Responsabile Gestionale e il Responsabile di cui all'art. 5, sono qualificati come i responsabili interni (designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell'Ateneo vigente.

17 Divieto di cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto da alcuna Parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

18 Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione quadro, i cui oneri di bollo sono assolti in egual misura e in modo virtuale a cura del Politecnico, titolare dell'aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, e a cura di AREU, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

19 Contatti

Le Parti di seguito indicano i contatti da utilizzare per ogni comunicazione riguardante il presente accordo:

- DEIB

  contatto tecnico: piero.fraternali@polimi.it; contatto amministrativo: contratti-deib@polimi.it

  PEC: pecdeib@cert.polimi.it

- AREU
  - contatto tecnico: a.giupponi@areu.lombardia.it
  - contatto amministrativo: affari.generalilegali@areu.lombardia.it
  - PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it

Copia informatica per consultazione

20 Firma digitale

Il presente accordo è firmato digitalmente, in un unico originale, ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82, successive modifiche, integrazioni e norme collegate; esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – AREU

Il Direttore Generale – Dott. Massimo Lombardo

F.to Massimo Lombardo

Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria

Il Direttore del Dipartimento – Prof. Sergio Matteo Savaresi

F.to Sergio Matteo Savaresi

Il Referente scientifico dell'attività – Prof. Piero Fraternali

F.to Piero Fraternali

Copia informatica per consultazione